Condizioni generali di Vendita (CGV)

1. Premesse

1.1 Ogni accordo stipulato da aerocom GCT Srl (di seguito denominata aerocom o VENDITORE) con uno qualsiasi dei suoi acquirenti (di seguito denominato ACQUIRENTE) dei suoi beni e servizi sarà soggetto esclusivamente alle presenti condizioni, salvo diverso accordo scritto controfirmato fra le Parti

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita, ove richiamate nell'offerta, nella conferma d'ordine o nel contratto e rese conoscibili all'ACQUIRENTE prima della conclusione dello stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale

1.3 Eventuali condizioni generali di acquisto dell'ACQUIRENTE, ancorché richiamate nei relativi ordini o nella documentazione contrattuale, non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto dal VENDITORE

1.4 In caso di contrasto tra le presenti CGV e specifiche pattuizioni contrattuali espressamente concordate per iscritto dalle Parti, prevarranno queste ultime, limitatamente alle disposizioni oggetto di espressa deroga, fatte salve le norme inderogabili applicabili

1.5 Le offerte del VENDITORE diventano vincolanti solo dopo la accettazione scritta dell'ordine. Qualunque accordo, impegno o dichiarazione di qualsiasi tipo deve essere resa per iscritto per essere considerata valida

1.6 Eventuali variazioni del contenuto della fornitura, in quanto a quantitativo e prezzi, devono essere specificatamente concordate per iscritto a mezzo revisione d'ordine per la loro validità. Le quantità vincolanti per gli importi fatturati sono quelle indicate dal VENDITORE, frutto di misurazioni eseguite con strumenti di misura tarati a norma di Legge

1.7 Ogni volta che nell'accettazione dell'ordine, il VENDITORE indicherà un termine INCOTERMS, sarà valida la versione in vigore. Salvo casi eccezionali, da concordare in forma scritta fra le Parti, sarà applicato uno dei seguenti termini INCOTERMS: EXW, FCA, CPT o CIP. Se non diversamente concordato, la consegna del materiale è intesa come Ex-Works (EXW)

2. Oggetto della fornitura

L'ambito della fornitura consiste solo nelle forniture e nei servizi del VENDITORE specificati nella proposta o nel contratto.

Salvo esplicito accordo separato, ovvero laddove menzionato nella proposta o nel contratto del VENDITORE, sono esclusi i seguenti elementi:

- opere edili di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: passaggio tubazioni, smontaggio e ripristino controsoffittature, opere di muratura e tinteggiatura)
- custodia delle proprie attrezzature di cantiere e delle opere da esso realizzate
- opere a regola d'arte di scavo, rinterro, ripristino pavimentazioni e/o aree di verde, realizzazione pozzetti e botole di ispezione
- fornitura di servizi Internet e connessioni/cablaggi alla rete Internet od interna
- tubi camicia, tubi corrugati, canalette (per passaggio cavi)
- linea elettrica di alimentazione mono o trifase e relativi allacciamenti fra le apparecchiature del VENDITORE e le linee elettriche dell'ACQUIRENTE

26855 Lodi Vecchio (LO) Viale Europa, 54/1
Tel. 0371.460046 – Fax 0371.460608 – e-mail info@aerocom.it - web: www.aerocom.it
Cap. Soc. €. 101.490,00 (i.v.) – Cod. Fisc. e Partita IVA 06952890157 – R.EA. Lodi nr. 1133459 – Trib. di Lodi Reg. Soc. 4541 – Cod. Meccan. LO 000595

- dispositivi tagliafuoco di qualsiasi tipologia
- lavori in orario notturno (dopo le h18 e prima delle h9) e/o festivo e prefestivo
- montanti di rinforzo, staffaggi e tassellature speciali da inserire all'interno di pareti flessibili
- staffaggi di tipo antisismico
- ritiro, smaltimento ed alienazione di qualunque apparecchiatura di eventuali impianti di posta pneumatica esistenti presso il luogo di lavoro indicato dal VENDITORE
- piattaforma elettrica di sollevamento per lavori in quota
- spese per eventuali richieste/permessi/autorizzazioni agli Enti competenti
- spese per eventuali polizze assicurative "Full Risk"
- costi e oneri relativi alla gestione amministrativa, assicurativa, retributiva e contributiva di personale distaccato da soggetti terzi presso il sito dell'ACQUIRENTE, anche se funzionalmente coinvolto nella realizzazione dell'impianto
- spese per eventuali fideiussioni bancarie od assicurative, a copertura parziale di un qualsiasi pagamento dell'ACQUIRENTE a favore del VENDITORE
- spese per eventuali vidimazioni su qualsiasi documentazione progettuale, sia essa esecutiva, preliminare od inerente alla sicurezza, da parte di un progettista iscritto all'Albo
- spese eventuali per la registrazione del contratto fra le Parti
- formazione del personale operativo e di manutenzione
- IVA di Legge

3. Consegna

3.1. I termini di consegna e gli altri termini decorrono dalla data di accettazione dell'ordine da parte del VENDITORE e dalla ricezione da parte di quest'ultimo dell'eventuale pattuita quota anticipata di pagamento. In deroga a quanto appena esposto, nel caso particolare di una o più riunioni di pre-produzione (PIM o PPM), le stesse dovranno aver luogo durante la settimana di calendario successiva alla accettazione dell'ordine da parte del VENDITORE. In questo caso, i termini di consegna decorrono dall'ultima riunione

3.2. Il tempo di consegna è calcolato sulla base dei giorni lavorativi, esclusi i giorni festivi e i periodi di chiusura che verranno comunicati preventivamente dal VENDITORE. I termini di consegna saranno sospesi nel caso in cui l'ACQUIRENTE non adempia ai suoi obblighi contrattuali, come ad esempio nei casi seguenti:

3.2.1. mancato tempestivo pagamento dell'acconto previsto secondo i termini di contratto

3.2.2. mancata tempestiva predisposizione delle garanzie (lettera di credito, fideiussione bancaria, etc.) contrattualmente previste ovvero concordate

3.2.3. mancata tempestiva comunicazione da parte dell'ACQUIRENTE delle informazioni necessarie a garantire una fornitura soddisfacente nei termini concordati – ivi incluso l'invio delle modalità operative di ingresso cantiere - ovvero mancata tempestiva approvazione, nel termine di 5 (cinque) giorni (o nel maggior termine che verrà nell'occasione indicato), dei disegni, dei piani od altri documenti che gli vengono sottoposti per l'approvazione

3.2.4. In caso di forza maggiore, il termine di consegna sarà sospeso per tutta la durata dell'evento, senza che l'ACQUIRENTE possa avanzare pretese risarcitorie

3.3. In caso di cancellazione del contratto da parte dell'ACQUIRENTE, la comunicazione va inoltrata al VENDITORE in forma scritta. L'ACQUIRENTE dovrà risarcire il VENDITORE per i danni e le perdite diretti e indiretti i quali vengono forfettariamente e perentoriamente quantificati come segue:

- entro 2 (due) settimane dall'ordine: 30% del valore del contratto
- entro 4 (quattro) settimane dall'ordine: 50% del valore del contratto
- entro 8 (otto) settimane dall'ordine: 70% del valore del contratto
- a partire dal primo giorno dell'ottava settimana dall'ordine: 100% del valore del contratto

26855 Lodi Vecchio (LO) Viale Europa, 54/1
Tel. 0371.460046 – Fax 0371.460608 – e-mail info@aerocom.it - web: www.aerocom.it
Cap. Soc. €. 101.490,00 (i.v.) – Cod. Fisc. e Partita IVA 06952890157 – R.EA. Lodi nr. 1133459 – Trib. di Lodi Reg. Soc. 4541 – Cod. Meccan. LO 000595

3.4. L'ACQUIRENTE ha facoltà di modificare parzialmente il contratto, in termini di quantitativi e tempi di consegna, entro 5gg lavorativi dalla data di accettazione dell'ordine. Entro i 5gg successivi alla ricezione della comunicazione di tali modifiche, il VENDITORE si riserva il diritto di

- rigettare le modifiche
- applicare una quota extra minima del 10% del valore del contratto
- recedere il contratto qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, che le modifiche richieste dall'ACQUIRENTE stravolgano il progetto concordato ovvero i suoi piani ovvero i suoi carichi di lavoro

3.5. È facoltà del VENDITORE consegnare il materiale oggetto dell'ordine in più spedizioni

3.6. Il tempo di consegna del materiale è automaticamente esteso quando lo stesso è ritardato per motivi al di fuori del controllo esclusivo del VENDITORE (o dei suoi eventuali subappaltatori ovvero fornitori) quali: scioperi o guasti dei mezzi di trasporto, azioni governative, embargo, dogane, azioni economiche o del settore energetico, ritardi degli spedizionieri e in generale indisponibilità ad operare non comunicata con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni lavorativi al VENDITORE. Se tali impedimenti durano più di 30 (trenta) giorni, è facoltà del VENDITORE risolvere il contratto ed in ogni caso, emettere fattura relativa a quanto sino a quel momento prodotto e/o fornito. L'ACQUIRENTE dovrà pagare la fattura nei termini specificati nel punto 8.5

3.7. Se la consegna non può essere effettuata per più di 10gg lavorativi per motivi al di fuori del controllo esclusivo del VENDITORE, è facoltà del VENDITORE comunicare che il materiale è a disposizione dell'ACQUIRENTE nel luogo che verrà indicato e, in quel caso, la consegna si considera effettuata di diritto nel momento della comunicazione. Quanto ipotizzato non avrà incidenza sui termini di pagamento, i quali non potranno subire perciò modifiche. Nel caso indicato, tutte le spese di stoccaggio, manutenzione, sicurezza e assicurazione della merce nel luogo che verrà indicato saranno a carico dell'ACQUIRENTE a far tempo dalla comunicazione

3.8. Nel caso in cui, su richiesta dell'ACQUIRENTE, vi saranno interventi in loco (secondo le indicazioni dell'ACQUIRENTE) da parte di tecnici del VENDITORE interni e/o in subappalto per manutenzioni, all'esito dell'intervento i tecnici intervenuti rilasceranno un rapporto di intervento in duplice copia – una copia verrà trattenuta dall'ACQUIRENTE ed una copia resterà nelle mani del VENDITORE. Nel caso in cui né l'ACQUIRENTE né alcuna persona da lui delegata sia presente all'atto del rilascio del rapporto di intervento, il rapporto di intervento si intende accettato dall'ACQUIRENTE qualora quest'ultimo non faccia reclamo in forma scritta entro 5gg dalla data di intervento ovvero dalla data del rapporto di intervento

3.9. Qualora, per circostanze imputabili all'ACQUIRENTE o ai soggetti dei quali lo stesso si avvale, si rendano necessari interventi, trasferte, permanenze in cantiere o lavorazioni ulteriori rispetto a quanto contrattualmente previsto, il VENDITORE avrà diritto al riconoscimento dei relativi maggiori oneri, purché documentabili e comunicati all'ACQUIRENTE. Sono comprese, a titolo esemplificativo, le ipotesi di indisponibilità delle aree di lavoro, mancata predisposizione delle condizioni tecniche concordate, ritardi nell'accesso ai locali o interferenze con attività dell'ACQUIRENTE che impediscano il regolare svolgimento delle prestazioni. I relativi corrispettivi saranno determinati sulla base del tariffario vigente del VENDITORE, ove contrattualmente richiamato, o di specifica quotazione comunicata all'ACQUIRENTE. Rimangono a carico dell'ACQUIRENTE gli oneri di messa in sicurezza delle aree di propria competenza, nei limiti previsti dalla Legge e dagli accordi contrattuali

4. Trasporto

Tutte le merci devono essere considerate come spedite in condizioni adeguate e i danni fino a prova contraria sono considerati come avvenuti durante il trasporto. Se, in ragione dell'INCOTERM applicabile, il danno si è verificato nell'area di assunzione del rischio del VENDITORE, nella misura in cui questi abbia pattuito col trasportatore un'assicurazione sul trasporto, l'ACQUIRENTE dovrà indirizzare ogni sua lamentela e richiesta direttamente al trasportatore ovvero, ove possibile, direttamente all'assicurazione di quest'ultimo.

5. Specifiche tecniche

5.1 Pesi, dimensioni, valori e in generale tutti i dati tecnici contenuti nei documenti del VENDITORE sono rappresentativi e non vincolanti. Il VENDITORE si riserva il diritto di modificare il materiale fornito in qualsiasi momento, a parità di prestazioni, ovvero di fornire materiali alternativi con prestazioni migliori

26855 Lodi Vecchio (LO) Viale Europa, 54/1
Tel. 0371.460046 – Fax 0371.460608 – e-mail info@aerocom.it - web: www.aerocom.it
Cap. Soc. €. 101.490,00 (i.v.) – Cod. Fisc. e Partita IVA 06952890157 – R.EA. Lodi nr. 1133459 – Trib. di Lodi Reg. Soc. 4541 – Cod. Meccan. LO 000595

5.2 L'ACQUIRENTE è obbligato espressamente ad utilizzare i disegni e le informazioni tecniche fornite dal VENDITORE in modo strettamente conforme ai termini del contratto. Qualsiasi riproduzione non autorizzata o reverse engineering è severamente vietata. Questo vale non solo durante la fase dell'offerta e della esecuzione dell'ordine, ma anche una volta conclusa la fornitura e/o l'installazione. L'ACQUIRENTE è obbligato, per sé e per i suoi aventi causa, a non consentire ad alcun terzo l'accesso ai disegni e alle informazioni tecniche relative alle apparecchiature o all'installazione (che rimangono di proprietà esclusiva del VENDITORE) né l'ACQUIRENTE può riprodurre ovvero divulgare tali disegni o documenti, come pure fotografie ovvero schemi dell'impianto, senza previa autorizzazione scritta dal VENDITORE. La violazione di quanto esposto dà diritto al risarcimento dei danni subiti, nei limiti previsti dalla Legge

5.3 In caso di interazione, di qualunque tipo, dell'impianto di posta pneumatica *aerocom* con impianti forniti ed installati da aziende terze ovvero da aziende non subappaltate dal VENDITORE né facenti parte della sua rete Service autorizzata, il VENDITORE ovvero i suoi subappaltati eseguiranno le opere sulla base delle proprie specifiche tecniche e dei propri disegni. Eventuali capitolati e/o layout prodotti da aziende terze ovvero dall'ACQUIRENTE non verranno presi in considerazione, se non dietro eventuale approvazione formale del VENDITORE

6. Installazione

6.1 L'ACQUIRENTE è tenuto a cooperare professionalmente con il VENDITORE sia prima, sia durante l'installazione sia durante la messa in servizio delle apparecchiature. All'uopo, dietro accordi e a sua discrezione, il VENDITORE può effettuare uno o più sopralluoghi presso il luogo di intervento indicato dall'ACQUIRENTE, a spese di quest'ultimo salvo accordi differenti, allo scopo di acquisire le misure e le accortezze necessarie per eseguire l'ordine a regola d'arte

6.2 L'ACQUIRENTE è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali significativi cambiamenti delle zone di intervento interessate dal lavoro concordato con il VENDITORE, con particolare riguardo a modifiche ovvero alterazioni dei possibili passaggi per tubazioni, cavi ed eventuali canale/tubi corrugati

6.3 L'esecuzione dei lavori da parte del VENDITORE è vincolata al mantenimento delle condizioni di sopralluogo: a sua discrezione il VENDITORE può richiedere una proroga dei tempi di consegna, una maggiorazione sul prezzo di fornitura ovvero ha la facoltà di recedere dal contratto qualora venga a decadere quanto esplicitato al punto 6.2, salvo risarcimento del danno nei termini di cui al punto 3.3

6.4 Se l'ambito della fornitura e dei servizi include l'installazione in loco, l'ACQUIRENTE è tenuto:

6.4.1 ad esaminare l'apparecchiatura all'arrivo in loco per verificare se è completa e in buone condizioni;

6.4.2 a conservarla a sue spese in un'area coperta, preferibilmente custodita e ben riparata in modo che sia mantenuta in buone condizioni fino alla sua installazione;

6.4.3 a trasportarla nel punto di installazione a sue spese

6.5 L'ACQUIRENTE deve garantire che tutti i materiali per l'installazione, per la manutenzione ovvero per tutti i lavori oggetto di intervento del VENDITORE siano consegnati al personale all'uopo autorizzato dal VENDITORE in buone condizioni

6.6 È esplicitamente inteso che il lavoro non può essere eseguito in luoghi insalubri o pericolosi e che al personale del VENDITORE deve essere garantita adeguata prima assistenza medica in loco

6.7 Se l'ACQUIRENTE è responsabile dell'installazione, sia essa parziale ovvero totale ovvero della predisposizione del passaggio dei componenti dell'impianto di posta pneumatica *aerocom*, il costo e il rischio del lavoro di installazione e supervisione sono a totale carico dell'ACQUIRENTE

6.8 Le ore di viaggio e di lavoro, vitto e alloggio, e le spese di viaggio e varie per il lavoro saranno fatturate dal VENDITORE all'ACQUIRENTE come concordato e sono a carico dell'ACQUIRENTE, comprese tutte le tasse

26855 Lodi Vecchio (LO) Viale Europa, 54/1
Tel. 0371.460046 – Fax 0371.460608 – e-mail info@aerocom.it - web: www.aerocom.it
Cap. Soc. €. 101.490,00 (i.v.) – Cod. Fisc. e Partita IVA 06952890157 – R.EA. Lodi nr. 1133459 – Trib. di Lodi Reg. Soc. 4541 – Cod. Meccan. LO 000595

7. Accettazione e collaudo

7.1 Il collaudo avrà luogo immediatamente a seguito del termine dell'installazione dell'impianto, salvo accordi differenti da concordare con ragionevole anticipo e che comportano l'addebito delle relative spese di manodopera e di trasferta a carico dell'ACQUIRENTE

7.2 Se il collaudo non è compreso nell'ordine, in maniera parziale o totale, ovvero se il collaudo non può avere luogo per fatto o colpa dell'ACQUIRENTE (o dei suoi danti od aventi causa), l'oggetto della fornitura si intende accettato alla consegna (o, in assenza dell'ACQUIRENTE o di suoi incaricati, al termine dell'installazione), senza riserve, e sarà soggetto a garanzia, secondo i termini cui il capitolo 9

7.3 I costi del personale tecnico del VENDITORE coinvolto nel collaudo ovvero nell'accettazione sono a totale carico dell'ACQUIRENTE, indipendentemente dal luogo in cui avviene l'accettazione; lo stesso vale per i costi derivanti dall'utilizzo dei materiali durante il collaudo ovvero l'accettazione (energia, materiale di uso e consumo, attrezzature varie etc.). Non sono previste consegne provvisorie se non dietro specifici accordi con il VENDITORE. L'ACQUIRENTE non è autorizzato a mettere in funzione l'impianto fino alla completa accettazione dello stesso. Se ciononostante l'ACQUIRENTE mette in funzione l'impianto, questo avviene a rischio e pericolo dell'ACQUIRENTE e l'impianto viene automaticamente considerato accettato e tutti gli obblighi contrattuali dell'ACQUIRENTE dipendenti dall'accettazione diventano esigibili

8. Prezzi e termini di pagamento

8.1 *aerocom* è un'azienda leader nella fornitura di impianti "chiavi in mano" e di servizi annessi: per questa ragione, tutte le quotazioni commerciali includeranno soltanto prezzi complessivi "a corpo" per la fornitura dell'impianto o del servizio. Eventuali scorpori di voci di costo verranno effettuati solamente se necessario, ovvero qualora richiesto in forma esplicita dall'ACQUIRENTE e dietro accettazione del VENDITORE

8.2 Tutti i prezzi esposti in qualsiasi documento commerciale del VENDITORE sono soggetti all'IVA di Legge

8.3 In funzione dell'importo della fornitura, se non differentemente concordato con il VENDITORE e allo scopo di mantenere una regolarità di flusso di cassa, è previsto

8.3.1 il pagamento anticipato all'ordine del 100% della prestazione del VENDITORE per importi inferiori a Euro 2.000 (duemila/00)

8.3.2 il pagamento anticipato all'ordine di una quota non inferiore al 20% per importi di fornitura superiori a Euro 2.000 ed inferiori a Euro 50.000 (cinquantamila/00)

8.3.3 il pagamento anticipato all'ordine di una quota non inferiore al 10% per importi di fornitura superiori a Euro 50.000 (cinquantamila/00)

8.4 Eventuali scontistiche in ragione di un pagamento anticipato all'ordine, sono da concordare con il VENDITORE

8.5 I pagamenti dovranno effettuarsi a mezzo rimessa diretta ovvero bonifico bancario, a:

8.5.1 massimo 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, fine mese, qualora esista una consuntivazione ovvero in caso di pagamento anticipato all'ordine e, in generale, qualora il VENDITORE eroghi un servizio maggioritariamente di manodopera;

8.5.2 massimo 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, fine mese, in assenza di consuntivazione ovvero nel caso in cui si tratta del saldo della fornitura.

Eventuali differenti forme di pagamento ovvero pagamenti con differenti dilazioni sul credito sono da concordare con il VENDITORE

8.6 Non è accettata richiesta alcuna da parte dell'ACQUIRENTE di emissione di fidejussioni e/o garanzie sul pagamento parziale ovvero totale degli importi da corrispondere al VENDITORE, siano esse bancarie od assicurative, salvo specifici accordi scritti

26855 Lodi Vecchio (LO) Viale Europa, 54/1
Tel. 0371.460046 – Fax 0371.460608 – e-mail info@aerocom.it - web: www.aerocom.it
Cap. Soc. €. 101.490,00 (i.v.) – Cod. Fisc. e Partita IVA 06952890157 – R.EA. Lodi nr. 1133459 – Trib. di Lodi Reg. Soc. 4541 – Cod. Meccan. LO 000595

8.7 In caso di mancato pagamento, totale o parziale, di una fattura entro il termine contrattualmente previsto, matureranno automaticamente, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi moratori nella misura stabilita dal DL 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, ove applicabile. Il VENDITORE avrà altresì diritto al rimborso dei costi di recupero del credito e all'importo forfettario previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo il maggior danno documentato. Resta impregiudicato il diritto del VENDITORE di esercitare i rimedi contrattuali e di Legge conseguenti all'inadempimento, inclusa, ricorrendone i presupposti, la sospensione delle prestazioni ai sensi del successivo articolo

8.8 In caso di mancato pagamento di corrispettivi scaduti ed esigibili, ovvero di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali posti a carico dell'ACQUIRENTE, il VENDITORE potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al rapporto contrattuale interessato, previa comunicazione scritta contenente l'indicazione dell'inadempimento e l'assegnazione di un termine di cinque giorni lavorativi per la relativa regolarizzazione, ove congruo rispetto alle circostanze. La sospensione potrà riguardare, nei limiti consentiti dalla Legge, forniture di materiali, installazioni, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica e ulteriori prestazioni contrattualmente previste, nel rispetto dei principi di proporzionalità e buona fede di cui all'articolo 1460 del C.C. Durante il periodo di sospensione, i termini di esecuzione delle prestazioni interessate saranno prorogati per un periodo corrispondente alla durata dell'impedimento, oltre all'eventuale tempo tecnicamente necessario alla riprogrammazione delle attività. L'esercizio della facoltà di sospensione non comporterà rinuncia ai corrispettivi maturati né agli ulteriori rimedi previsti dalla Legge. In presenza di impianti o servizi la cui improvvisa indisponibilità possa determinare un pericolo concreto e immediato per la sicurezza delle persone, il VENDITORE valuterà preventivamente le misure necessarie a evitare tale pericolo, nel rispetto degli obblighi inderogabili applicabili e fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni dovute

8.8.1 L'ACQUIRENTE è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione del VENDITORE la documentazione contrattualmente prevista e necessaria alla regolare gestione amministrativa e contabile delle prestazioni, inclusi, ove applicabili, ordini di acquisto, rapporti di intervento approvati, stati di avanzamento dei lavori (SAL), verbali di collaudo e ulteriori attestazioni di esecuzione. Salvo diverso accordo scritto o diversa disposizione inderogabile, gli ordini di acquisto dovranno essere trasmessi anteriormente all'avvio delle prestazioni. Nei casi di interventi urgenti espressamente concordati dalle Parti, la relativa regolarizzazione amministrativa dovrà essere effettuata senza ingiustificato ritardo. La documentazione di approvazione e consuntivazione successiva all'esecuzione delle prestazioni, ove contrattualmente prevista, dovrà essere rilasciata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del relativo rapporto di intervento o verbale di collaudo, salvo diverso termine pattuito o previsto dalla normativa applicabile. Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto, con specifica indicazione delle prestazioni contestate e delle relative motivazioni, entro il medesimo termine, fatti salvi i diritti inderogabili dell'ACQUIRENTE. L'eventuale mancata emissione di documentazione amministrativa interna dell'ACQUIRENTE non potrà essere invocata per differire arbitrariamente la fatturazione o il pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, qualora sussistano i relativi presupposti contrattuali e di Legge.
In caso di inadempimento agli obblighi documentali contrattualmente previsti, il VENDITORE potrà richiedere la regolarizzazione entro cinque giorni lavorativi dalla relativa comunicazione scritta e, persistendo un inadempimento rilevante, esercitare i rimedi previsti dall'articolo 8.8, nei limiti consentiti dalla Legge. Per i contratti soggetti alla disciplina dei contratti pubblici, trovano applicazione le disposizioni del DL 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla formazione degli stati di avanzamento, all'emissione dei certificati di pagamento e alla fatturazione

8.9 Eventuali consuntivazioni verranno, qualora autorizzate e concordate preventivamente con il VENDITORE, emesse entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data dell'intervento ovvero del rapporto di intervento

8.10 Salvo specifici casi cui punto 3.6, il VENDITORE procederà alla fatturazione del lavoro scaturito dal rapporto di intervento ovvero dal collaudo dell'impianto entro 10 (dieci) giorni lavorativi

26855 Lodi Vecchio (LO) Viale Europa, 54/1
Tel. 0371.460046 – Fax 0371.460608 – e-mail info@aerocom.it - web: www.aerocom.it
Cap. Soc. €. 101.490,00 (i.v.) – Cod. Fisc. e Partita IVA 06952890157 – R.EA. Lodi nr. 1133459 – Trib. di Lodi Reg. Soc. 4541 – Cod. Meccan. LO 000595

8.11 Fino all'integrale pagamento del prezzo pattuito, il VENDITORE si riserva la proprietà dei beni mobili forniti nei limiti e alle condizioni consentiti dalla Legge e in quanto tale riserva sia validamente pattuita. La riserva di proprietà si applica ai beni che conservino la propria individualità e identificabilità giuridica, restando impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale incorporazione stabile dei beni in immobili o altri impianti, secondo la disciplina applicabile. In caso di inadempimento dell'ACQUIRENTE, il VENDITORE potrà esercitare i rimedi previsti dalla Legge, inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, la richiesta di restituzione dei beni soggetti a valida riserva di proprietà. Ogni eventuale attività di rimozione o restituzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di Legge, delle condizioni di sicurezza, dei diritti dei terzi e delle eventuali autorizzazioni necessarie. Restano ferme, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 1523 e seguenti del Codice civile, nonché gli adempimenti previsti dall'articolo 1524 del medesimo Codice ai fini dell'opponibilità della riserva di proprietà nei confronti dei terzi

8.12 Salvo accordi separati ovvero piani di manutenzione concordati, si fa riferimento al *TARIFFARIO* relativo alle tariffe di intervento di manutenzione correttiva ("a chiamata")

8.13 Qualora si rendano necessari ulteriori interventi tecnici, trasferte o accessi presso il sito dell'ACQUIRENTE a causa di circostanze imputabili a quest'ultimo, quali mancata predisposizione delle aree di lavoro, indisponibilità degli accessi, omessa comunicazione di informazioni necessarie o mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3.2.3, 6.2 e 6.5, il VENDITORE avrà diritto al riconoscimento dei costi aggiuntivi effettivamente sostenuti e documentabili. I relativi addebiti saranno effettuati sulla base del tariffario di manutenzione correttiva richiamato all'articolo 8.12, ove applicabile, o di specifica quotazione comunicata all'ACQUIRENTE

8.14 Manodopera, viaggi e qualsiasi attività lavorativa legata ad installazioni e manutenzioni si intende esclusa a partire dalle h18 (c.d. *orario notturno*) e nelle giornate prefestive e festive, come esplicitato all'art.2. Costituisce unica eccezione il servizio di assistenza tecnica telefonica e da remoto, regolamentato dal documento *SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA POST-VENDITA*. Eventuali differenti condizioni sono da concordare di volta in volta con il VENDITORE

9. Garanzia

9.1 Il periodo di garanzia è di dodici (12) mesi da

1.1.1. data di consegna, qualora si tratti di pura fornitura materiale

1.1.2. data del verbale di collaudo ovvero data dell'accettazione, qualora si tratti di una fornitura di impianto

1.1.3. data del rapporto di intervento, qualora si tratti di un intervento di manutenzione

Eventuali estensioni del periodo di garanzia sono da concordare di volta in volta con il VENDITORE

9.2 Sono esclusi dalla garanzia i componenti soggetti a usura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guarnizioni, sensori, bossoli); se tali componenti non sono stati indicati nel contratto o nella proposta, si considerano parti soggette a usura riconosciute come tali nella pratica industriale

9.3 La garanzia non copre i danni all'attrezzatura o alle parti soggetti ad uso improprio ovvero negligenza, ovvero per usi non previsti dal contratto ovvero eventuali vizi o difetti di progettazione concordati in fase contrattuale

9.4 La denunzia di componenti difettosi deve essere effettuata immediatamente al VENDITORE in forma scritta, formale ed argomentata, altrimenti tutte le richieste di danni e la garanzia scadono come segue:

9.4.1 difetti evidenti: entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla consegna

9.4.2 difetti latenti: entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla scoperta del difetto, comunque non oltre il termine della garanzia

9.5 Se il difetto è dovuto a cattiva lavorazione, componenti difettosi o design dei componenti dell'impianto, le parti difettose saranno riparate gratuitamente ovvero sostituite a discrezione del VENDITORE. I componenti difettosi che sono stati sostituiti devono essere restituiti al VENDITORE che ne acquisirà la proprietà

9.6 A seguito della ricezione di una segnalazione di difetto formale e tempestivamente formulata dall'ACQUIRENTE, il VENDITORE provvederà a valutarne la natura e a programmare gli eventuali interventi di

26855 Lodi Vecchio (LO) Viale Europa, 54/1
Tel. 0371.460046 – Fax 0371.460608 – e-mail info@aerocom.it - web: www.aerocom.it
Cap. Soc. €. 101.490,00 (i.v.) – Cod. Fisc. e Partita IVA 06952890157 – R.EA. Lodi nr. 1133459 – Trib. di Lodi Reg. Soc. 4541 – Cod. Meccan. LO 000595

riparazione o sostituzione riconosciuti in garanzia, tenendo conto della gravità del difetto, della disponibilità dei componenti necessari e delle condizioni operative del sito di installazione.
Per difetti che non compromettano la sicurezza, la continuità delle funzioni essenziali dell'impianto o l'utilizzo dello stesso secondo la destinazione contrattualmente prevista, il termine per il completamento dell'intervento potrà estendersi fino a sei mesi dalla data di ricezione della segnalazione completa degli elementi necessari alla sua valutazione, purché tale termine risulti congruo rispetto alla natura del difetto.
Per difetti che determinino rischi per la sicurezza o compromettano significativamente la funzionalità essenziale dell'impianto, il VENDITORE procederà alla valutazione e alla programmazione dell'intervento con priorità adeguata alla gravità della situazione, nel rispetto degli eventuali livelli di servizio contrattualmente pattuiti e degli obblighi inderogabili di Legge. La segnalazione tempestiva di un difetto durante il periodo di garanzia conserva i diritti dell'ACQUIRENTE relativi al difetto denunciato, anche qualora l'intervento venga eseguito successivamente alla scadenza del periodo originario di garanzia, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile

9.7 La garanzia sui componenti sostituiti o riparati ha la stessa durata cui punto 9.1

9.8 La garanzia decade se l'ACQUIRENTE o un terzo tenta di modificare o riparare l'impianto senza essere stato autorizzato per iscritto dal VENDITORE o se l'ACQUIRENTE non adotta misure immediate per evitare il peggioramento del danno e non dà al VENDITORE la possibilità di correggere il difetto. Inoltre, la garanzia decade se l'impianto viene messo in funzione ovvero collaudato senza la presenza ovvero la supervisione del personale del VENDITORE, ovvero se non viene utilizzato come indicato dalle direttive del VENDITORE. Questo non si applica in circostanze eccezionali quando la sicurezza dell'impianto è in pericolo, o per prevenire gravi danni (il VENDITORE dovrà essere avvisato dall'ACQUIRENTE con congruo anticipo ed in forma scritta)

9.9 In caso si verifichi un difetto come sopra descritto, l'onere della prova spetta all'ACQUIRENTE

10. Esclusione di responsabilità e penali

10.1 La responsabilità del VENDITORE si limita all'impianto ed a suoi componenti; è esclusa la sua responsabilità per tutti i danni indiretti (perdite finanziarie, perdite di profitto, tempi di fermo della produzione, perdita di interessi, richieste risarcimento danni da terzi etc.). Questa esclusione di responsabilità non è valida in caso di dolo o colpa grave. Tuttavia, l'esistenza di dolo o colpa grave deve essere provata dall'ACQUIRENTE

10.2 L'ACQUIRENTE è obbligato a inserire nei contratti con eventuali suoi aventi causa le sopra indicate limitazioni di responsabilità a favore del VENDITORE. In caso di violazione di questo obbligo, l'ACQUIRENTE dovrà risarcire il VENDITORE per tutte le pretese ed azioni legali da parte di terzi che ne dovessero derivare. Fatto salvo quanto sopra, l'ACQUIRENTE è obbligato a intervenire nei confronti dell'eventuale utente finale in modo che il VENDITORE sia messo in condizione di poter definire bonariamente la questione con il medesimo utente finale. L'ACQUIRENTE sarà pienamente responsabile del mancato rispetto di questa clausola

10.3 Se nel contratto sono state previste a carico del VENDITORE penalità od altri criteri di liquidazione del danno, è esclusa la possibilità di richiedere ulteriori risarcimenti comunque superiori a quanto enunciato al punto successivo del presente documento

10.4 Il VENDITORE potrà riconoscere all'ACQUIRENTE, con le modalità espresse al punto 10.3 e con le condizioni di consegna descritte al capitolo 3, le seguenti penalità:

10.4.1 0,25% del valore della fornitura, fino a un massimo dell'1%, per ogni mese completo di ritardo nella consegna di uno qualsiasi dei documenti inclusi nel contratto di fornitura di un impianto ovvero di un servizio

10.4.2 0,5% del valore della fornitura, fino a un massimo del 2%, per ogni mese completo di ritardo nella consegna dell'impianto concordata nel contratto di fornitura di un impianto ovvero di un servizio

10.5 Le suddette esclusioni o limitazioni di responsabilità si applicano solamente a tutte le responsabilità del VENDITORE coperte dal contratto, in particolare a qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione di garanzie e specifiche

26855 Lodi Vecchio (LO) Viale Europa, 54/1
Tel. 0371.460046 – Fax 0371.460608 – e-mail info@aerocom.it - web: www.aerocom.it
Cap. Soc. €. 101.490,00 (i.v.) – Cod. Fisc. e Partita IVA 06952890157 – R.EA. Lodi nr. 1133459 – Trib. di Lodi Reg. Soc. 4541 – Cod. Meccan. LO 000595

11. Arbitrato e Legge applicabile

11.1 In caso di controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione dei rapporti contrattuali disciplinati dalle presenti CGV, le Parti si impegnano preliminarmente a valutare, in buona fede, una possibile composizione bonaria della controversia.
Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra, per iscritto, le ragioni della controversia, invitandola a un confronto finalizzato alla sua definizione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Resta fermo l'eventuale obbligo di esperire la procedura di mediazione nei casi previsti dal DL 4 marzo 2010, n°28, e successive modificazioni, nonché il diritto di ricorrere agli strumenti di tutela cautelare, monitoria o urgente consentiti dalla Legge.

11.2 Per ogni controversia derivante dalle presenti CGV o dai contratti dalle stesse disciplinati, non risolta bonariamente e devoluta alla giurisdizione ordinaria, sarà competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria territorialmente competente per Lodi, secondo le rispettive competenze per materia e valore, salvo diversa disposizione inderogabile di Legge.

La presente clausola si applica nei rapporti tra operatori professionali, nei limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea sulla competenza giurisdizionale.

11.3 I rapporti contrattuali disciplinati dalle presenti CGV sono regolati dalla Legge italiana, fatte salve le disposizioni inderogabili nazionali, europee e internazionali applicabili. Per i rapporti transfrontalieri trovano applicazione, ove pertinenti, le disposizioni del Regolamento (CE) n°593/2008 sulla Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e del Regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

12. Condizioni generali

12.1 Se le singole disposizioni di queste CGV sono o diventano completamente o parzialmente inefficaci, non valide o inapplicabili, ciò non pregiudica l'efficacia, la validità o l'applicabilità delle ulteriori disposizioni

12.2 Eventuali errori materiali, refusi o inesattezze presenti nelle disposizioni delle presenti CGV potranno essere segnalati da ciascuna Parte e rettificati mediante accordo scritto, ove la rettifica incida sui rispettivi diritti od obblighi contrattuali. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di Legge in materia di interpretazione, validità ed efficacia dei contratti

12.3 L'ACQUIRENTE è obbligato a non divulgare a terzi tutta la documentazione inoltrata dal VENDITORE, come pure fotografie ovvero schemi oggetto della fornitura, se non previo assenso scritto da parte del VENDITORE. È obbligo dell'ACQUIRENTE impegnare i suoi aventi causa al rispetto di tali condizioni

12.4 Il VENDITORE potrà produrre materiale multimediale (fotografie, video) dell'impianto fornito all'ACQUIRENTE, presso il luogo di installazione, occultando qualsiasi marchio proprietario dell'ACQUIRENTE o ad egli legato e nel pieno rispetto dei codici aziendali dell'ACQUIRENTE, con l'unico scopo di pubblicizzare la funzionalità del proprio impianto tramite proprio sito internet (www.aerocom.it) e propri canali social (LinkedIn, YouTube ed affini)

12.5 Qualsiasi richiesta di intervento in campo da parte dell'ACQUIRENTE, sia esso di natura correttiva ("a chiamata") ovvero preventiva, deve essere effettuata in forma scritta utilizzando i canali di contatto forniti dal VENDITORE

12.6 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano anche ai rapporti con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e soggetti tenuti all'applicazione della normativa sui contratti pubblici, limitatamente alle disposizioni compatibili con la disciplina inderogabile vigente e con gli atti contrattuali specificamente applicabili.
In caso di incompatibilità tra una disposizione delle presenti CGV e una norma inderogabile applicabile al rapporto, prevarrà quest'ultima, restando efficaci le ulteriori disposizioni delle CGV nei limiti consentiti dalla Legge.

Lodi Vecchio (LO), 02/11/2026

Aerocom GCT srl
La Direzione
Ing.Fabio G. Garofalo

26855 Lodi Vecchio (LO) Viale Europa, 54/1
Tel. 0371.460046 – Fax 0371.460608 – e-mail info@aerocom.it - web: www.aerocom.it
Cap. Soc. €. 101.490,00 (i.v.) – Cod. Fisc. e Partita IVA 06952890157 – R.EA. Lodi nr. 1133459 – Trib. di Lodi Reg. Soc. 4541 – Cod. Meccan. LO 000595